

**PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E CULTURALE E DEI SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI DEI
TEATRI APPARTENENTI ALLA RETE “TEATRI IN COMUNE”**

Si evidenzia che il disciplinare di gara è stato corretto per la presenza di due refusi ai paragrafi 17.1 e 20.5 rispetto al documento inizialmente pubblicato.

LOTTO n. 1 - Teatro Tor Bella Monaca - Via Bruno Cirino, angolo via Duilio Cambellotti, 00133 Roma - **CIG 7124913036**;

LOTTO n. 2 - Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni 8, 00172 Roma - **CIG 7124932FDF**;

LOTTO n. 3 - Teatro Scuderie di Villa Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849, 00164 Roma - **CIG 71249395A9**.

Risposte a quesiti pervenuti

D1 si chiedono chiarimenti relativamente a quanto indicato al punto 15.18, lettera c) del disciplinare di gara. Nello specifico, facendo riferimento all'art. 48, comma 4 del Codice degli appalti, si richiede una dichiarazione del concorrente "attestante quali parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".

Poichè la tipologia dell'attività per la quale si concorre non prevede una ripartizione in "parti" del servizio, tra i componenti la costituenda RTI, a differenza di situazioni di "servizi" classiche, Esempio: lo svolgimento di un servizio di "global service". In tal caso, nel raggruppamento è agevole individuare una ripartizione in parti condivise (pulizie, manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti meccanici, manutenzione e cura del verde, ecc) tra i vari Soggetti che costituiscono il Raggruppamento.

Nel caso trattasi di affidamento di un servizio di programmazione artistica e culturale e dei servizi ad essa connessi, che non implica una settorializzazione come da esempio sopra riportato.

Pertanto, si chiedono chiarimenti riguardo la formulazione della dichiarazione richiesta al punto 15.18, lettera c) del disciplinare di gara, che, a parere dello scrivente, risulterebbe oggettivamente inapplicabile, trattandosi di attività artistica e culturale che coinvolge alla pari tutti i partecipanti al raggruppamento.

R1 Si conferma quanto riportato sul disciplinare di gara. L'obbligo di indicare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, discende dall'art. 48, comma 4, del Codice.

Pertanto, anche se il servizio in appalto è del tutto peculiare e coinvolge tutti i partecipanti al raggruppamento, occorre comunque dichiarare che sarà svolto da tutti. Quanto alla necessità di indicare la percentuale di ripartizione si evidenzia che non è obbligo così rigido. A tal proposito si richiama una recente sentenza del **Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264**, dove ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 luglio 2012 n. 26, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale l'obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini **schiettamente descrittivi**, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali.

D2 Relativo al punto 1.1 e successivo 13.1 - I codici ATECO indicati nel disciplinare e che sono a requisito nel 13.1 non risultano presenti nell'elenco a disposizione della camera di commercio. Codice ATECO descritto in detto elenco è GESTIONE DI TEATRI, SALE CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE ed è il 90.04.00.

R2 Nel disciplinare di gara non sono indicati i Codici Ateco

Al punto 1.1. del Disciplinare è riportato il codice **CPV prestazione principale** - Servizi artistici di produttori teatrali - 92.31.21.10-5 e il codice **CPV prestazione secondaria** - Servizi di gestione di infrastrutture artistiche - 92.32.00.00-0, che sono altra cosa rispetto ai codici Ateco della C.C.I.A.A..

Pertanto, si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara e, con l'occasione, si conferma il codice Ateco 90.04.00.

D3 Con riferimento al combinato disposto di cui agli 13.2 e al 13.7 del disciplinare di gara, si richiede se il requisito del fatturato specifico in misura maggioritaria da parte della mandataria possa essere soddisfatto attraverso l'avvalimento di impresa ausiliaria facente parte, in qualità di mandante, del raggruppamento temporaneo di impresa costituito o costituendo.

R3 Si è possibile, ma con le seguenti condizioni.

Nonostante il divieto posto dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale *“in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che ... partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”*, come chiarito con la Determina AVCP n. 2/2012 (ancorché con riferimento al medesimo divieto previsto all'art. 49, comma 8, del vecchio Codice), è **possibile fare un avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI**.

In particolare, l'AVCP aveva chiarito che *“il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi”*.

Pertanto, per i RTI è in generale ammesso l'utilizzo dell'avvalimento:

- esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al RTI ed in favore di un suo membro, sia mandataria che mandante/i);
- interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del medesimo raggruppamento dell'impresa ausiliata).

In caso di avvalimento interno al RTI, occorre però che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, terzo periodo *“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni **in misura maggioritaria**”*; quindi, nella ripartizione dell'oggetto contrattuale, la mandante dovrà assumere prestazioni in misura minoritaria rispetto alla mandataria, indipendentemente dal fatturato dichiarato.

Infine, si ricorda che anche in caso di avvalimento interno dovrà essere prodotta tutta la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni e contratto di avvalimento).